



Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot AP/ic/3969/2020
Roma 13 novembre 2020

Sig.ra Eleonora Drago c/o Avv. Alessandro D'Amore Tramite pec: <u>avv.damore@pec.it</u>

Società ASD GIFA Città di Palermo Tramite pec: <u>avv.damore@pec.it</u>

Alla Procura Federale

Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, p.c. Società RN Palermo c/o Avv. Roberto Pagano

Tramite pec: robertopagano@pecavvpa.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Sig. ra Eleonora Drago e Asd Gifa Città di Palermo - Procedimento P.F. 6/FIN/2020; Motivazioni Decisione 6/2020.

Con la presente si trasmette il provvedimento del Tribunale Federale I Sezione depositato in data 13/11/2020.

"Il giorno 13 novembre 2020, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale in data 21.09.2020 ha deferito al Tribunale Federale – sez. I – la **sig.ra Eleonora Drago**, per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, degli artt. 1 e 2 del

Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale FIN, dell'art. 6 e 12 del Regolamento

Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, nonché la società **ASD Gifa Città di Palermo**, in persona del suo l.r.

pro tempore, per violazione dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia sportiva;









- la contestazione nei confronti della tesserata Drago, e quanto alla società per la responsabilità oggettiva, si fonda su diverse e illecite condotte ascritte alla deferita mentre vigeva il di lei vincolo di tesseramento con la società Rari Nantes Palermo;
- in particolare, l'illecito sportivo della tesserata si sarebbe consumato per non aver risposto alle convocazioni della società di appartenenza e per avere nel periodo dicembre 2019 febbraio 2020 partecipato ad attività sportiva per un'altra società, la Gifa Palermo;
- la tesserata deferita ha depositato memoria difensiva e presenziato all'udienza di convocazione delle parti del 15.10.2020;

RITENUTO CHE

- le contestazioni, per quanto di ragione, risultano provate documentalmente, e in parte non sono state sconfessate dalla parte deferita;
- ricorre, innanzitutto, l'illecito disciplinare per la mancata risposta alle convocazioni della società di appartenenza, circostanza pacificamente ammessa dalla deferita e non giustificabile dalla disarmonia con i vertici societari o in generale per le incompatibilità ambientali, tantomeno per la pendenza di una richiesta di svincolo (peraltro, successivamente respinto);
- appare accertato anche un "ingresso di fatto" della deferita nella società Gifa di Palermo allorché vigeva ancora il tesseramento con RN Palermo, e in pendenza del procedimento di svincolo azionato dalla stessa Drago nei confronti della RN. Palermo;
- la prova al riguardo è resa, non tanto dal tirocinio svolto nell'impianto comunale effettivamente caratterizzato da ingressi individuali e da una previa richiesta alla Federazione centrale quanto dalla partecipazione sotto la divisa sociale della Gifa Palermo a competizioni natatorie dei tesserati di quest'ultima, documentata dai rilievi fotografici tratti dal profilo "Instagram" della società Gifa Palermo e allegati all'esposto di RN Palermo (Drago a bordo vasca con la divisa sociale di Gifa Palermo);
- appare altresì attendibile e circostanziata anche la testimonianza resa dal sig. Fabio D'Ascoli nel corso delle indagini del P.F.;
- l'avviso dell'intenzione di procedere al deferimento è stato ritualmente notificato via p.e.c. alla società Gifa Palermo in data 04.08.2020;
- la società Gifa Palermo non può non ritenersi responsabile oggettivamente dell'operato della Eleonora Drago per avere evidentemente acconsentito alla medesima , in costanza di tesseramento per la RN



Palermo, l'uso della propria divisa sociale e l'apparizione in consessi ufficiali sotto tali vesti;

- la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti in ordine alla violazione delle norme contestate è stata quindi accertata e va censurata, da cui le sanzioni come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, sezione I, decide di comminare alla deferita Eleonora Drago la sanzione della sospensione di gg. 15 da qualsiasi attività federale a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale FIN, dell'art.6 e 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, nonché alla Gifa Città di Palermo, in persona del suo l.r. pro tempore, la sanzione dell'ammonizione con diffida, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, per violazione dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia sportiva, giusti i motivi in premessa."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale